



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°313 TFT 19 del 06 marzo 2018

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

ERRATA CORRIGE

Di seguito il corretto stralcio del procedimento **629/B** pubblicato nel comunicato ufficiale **301 TFT 18** del 27/02/2018, errato nella decisione sanzionatoria a carico della società A.S.C.D. Sportivo Culturale Itala:

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di **€ 100,00 (cento/00)** a carico della società A.S.C.D. Sportivo Culturale Itala;
 - l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Carmine Berlinghieri;
 - l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Salvatore Basile, Cristian Armaleo, Gaetano Pio La Fauci, Dario Vitale, Carmelo Mazza;
- proscioglie da ogni addebito i calciatori sigg. Giuseppe Limina, Antonio Maria Currao, Rosario Ruggeri, Gaetano Micalizzi, Domenico Tringali, Giovanni Oliveri, Roberto Minutoli, Antonio Messina, Andrei Alexander Istraqtescu, Salvatore Cocuzza, Giuseppe Di Leo, Giuseppe De Luca . Lorenzo Peditto, Cristian Restuccia, Antonino Tringali, Roberto Antonio Cordaro, Giovanni Bonfiglio, e Davide Ciruolo già tesserati per la società deferita.

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv. Sandro Geraci, Giovanni Bertuglia, e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 06 marzo 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 630/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. NIKECLUB

Sig. Agatino Francesco STURIALE (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Nikeclub)

Sigg. Giuseppe Caggegi, Agatino Chillemi, Francesco Di Costa, Emanuele Furnari, Antonio Iazzetta, Carmelo Intelisano, Domenico Melita, Alessandro Puglisi, Antonio Mario Puglisi, Giuseppe Puglisi, Walter Rizzo, Lorenzo Sturiale, Danilo Lizzio e Giovanni Maimone, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato C5 serie C2 stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 26/01/2018 proc. 6548/367 pf 17-18 CS/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva. Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Nikeclub;

- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di MESI TRE a carico del tesserato deferito sig. Francesco Sturiale;
- squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Giuseppe Caggegi, Agatino Chillemi, Francesco Di Costa, Emanuele Furnari, Antonio Iazzetta, Carmelo Intelisano, Domenico Melita, Alessandro Puglisi, Antonio Mario Puglisi, Giuseppe Puglisi, Walter Rizzo, Lorenzo Sturiale, Danilo Lizzio e Giovanni Maimone.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltretutto dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005/2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della società A.S.D. Nikeclub;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Agatino Francesco Sturiale;
- l'ammonizione Con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Giuseppe Caggegi, Agatino Chillemi, Francesco Di Costa, Emanuele Furnari, Antonio Iazzetta, Carmelo Intelisano, Domenico Melita, Alessandro Puglisi, Antonio Mario Puglisi, Giuseppe Puglisi, Walter Rizzo, Lorenzo Sturiale, Danilo Lizzio e Giovanni Maimone, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 631/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. VIS SOLUNTO

Sig. Giuseppe Maria TARANTINO (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Vis Solunto)
Sigg. Nicolò D'Amato, Mariano Fusco, Giovanni Gargano, Angelo Greco, Salvatore Maria Lo Cascio, Salvatore Lo Dolce, Giuseppe Marchese, Salvatore Morici, Serigne Saliou Sall, Giuseppe Sanfilippo, Mariano Antonio Sanfilippo, Kevin Savino, Francesco Tripoli, Fabio Acquaviva, Castrenze Balistreri, Vincenzo Antonio Randazzo, Giacomo Viscuso, Andrea Marchese, Filippo D'Amato, Marco Erta, Salvatore Guccione e Gianpietro Torregrossa, calciatori già tesserati per la società' deferita. Campionato 2^a Categoria stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 16/01/2018 proc. 6043/269 pf 17-18 CS/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli

obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva. Fissata l'udienza, le parti deferite, ritualmente convocate, hanno depositato in udienza certificati medici in copia relativi a tutti i calciatori interessati ad esclusione dei calciatori Gargano Giovanni, Savino Kevin e Torregrossa Gianpietro .

La Procura Federale si rimette alle decisioni del Tribunale Federale per quanto riguarda le posizioni dei calciatori per i quali oggi è stata prodotta certificazione medica; per il resto ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 250,00 a carico della società A.S.D. Vis Solunto;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi 2 a carico del tesserato deferito sig. Giuseppe Maria Tarantino;
- squalifica per 2 giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Giovanni Gargano, Kevin Savino, e Gianpietro Torregrossa.

I deferiti hanno concluso per il proscioglimento e in subordine l'applicazione delle sanzioni nel minimo edittale.

Il Tribunale Federale Territoriale rilevato che è stata depositata solo in parte la documentazione medica attestante l'adempimento dell'obbligo di certificazione medica in capo alla società oggi deferita, ritiene comunque comprovata la responsabilità disciplinare mancando comunque la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva relativa ai calciatori Giovanni Gargano, Kevin Savino, e Gianpietro Torregrossa nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 60,00 (sessanta/00) a carico della società A.S.D. Vis Solunto;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Giuseppe Maria Tarantino;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Giovanni Gargano, Kevin Savino, e Gianpietro Torregrossa, già tesserati per la società deferita.
- Proscioglie da ogni addebito i calciatori sigg.ri Nicolò D'Amato, Mariano Fusco, , Angelo Greco, Salvatore Maria Lo Cascio, Salvatore Lo Dolce, Giuseppe Marchese, Salvatore Morici, Serigne Saliou Sall, Giuseppe Sanfilippo, Mariano Antonio Sanfilippo, Francesco Tripoli, Fabio Acquaviva, Castrenze Balistreri, Vincenzo Antonio Randazzo, Giacomo Viscuso, Andrea Marchese, Filippo D'Amato e Marco Erta, Salvatore Guccione

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 632/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. CITTA' DI SAMBUCA SICILIA

Sig. Antonio MONTALBANO (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Città di Sambuca Sicilia)

Sigg. Gaspare Abruzzo, Leonardo Marciante, Federico Fiore, Gianni Gagliano e Accursio La Bella, calciatori già tesserati per la società deferita. Campionato 3^a Categoria stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 18/01/2018 proc. 6193/271 pf 17-18 CS/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva. Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Città' Di Sambuca Sicilia;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Antonio Montalbano;
- squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Gaspare Abruzzo, Leonardo Marciante, Federico Fiore, Gianni Gagliano e Accursio La Bella.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della società A.S.D. Città' Di Sambuca Sicilia;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del sig. Antonio Montalbano;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Gaspare Abruzzo, Leonardo Marciante, Federico Fiore, Gianni Gagliano e Accursio La Bella, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 27 febbraio 2018

IL SEGRETARIO

Maria GATTO

IL PRESIDENTE

Santino LO PRESTI